

“lo stato [*polis*] è una comunità [...] di cittadini partecipi d’una costituzione”
(Aristotele, *Politica*)¹

“E’ stupefacente [...] considerare a quale intollerabile barbarie oggi un paese dopo l’altro mostra di volersi sottomettere in cambio di ciò che pensa di ottenere da un governo arbitrario nel presente o nel futuro”
(C. McIlwain, *Costituzionalismo antico e moderno*)²

1. Quale rapporto c’è tra il processo unitario e la Costituzione del 1948

La Costituzione realizza un passo cruciale del processo unitario della nazione italiana nella misura in cui, dopo la fase dell’autoritarismo fascista, riprende il cammino dell’unità nel segno della libertà. E lo fa portando a compimento il passaggio dalla fase del costituzionalismo liberale tipico delle costituzioni dell’800 -che in Italia era stato rappresentato dallo Statuto albertino del 4 marzo 1848, divenuto poi costituzione del Regno d’Italia al momento della realizzazione dell’unità- alla fase del costituzionalismo sostanzialmente aperta a Weimar con il progetto, al quale non è esagerato attribuire valore epocale, di istituire una cittadinanza liberale, democratica, sociale, secondo la ben nota impostazione della Carta tedesca adottata il 6 febbraio 1919.

In questo senso la Costituzione italiana del 1948 entra a far parte della storia dell’unità nazionale -dopo il periodo delle lotte risorgimentali e quello del primo assestamento dell’Italia unita in un regime liberale stroncato dal fascismo- inserendosi in un processo di sviluppo che segna in modo netto il costituzionalismo

¹ Tr.it. di R.Laurenti, Laterza, Roma-Bari 1983, p.76 (libro III, 1276 b 1-2).

² Tr.it. di V. De Caprariis, a cura di N. Matteucci, Il Mulino, Bologna 1990, p.53.

del '900. Tale processo si svolge sotto il segno specifico e determinato del tentativo di condurre a compimento i diritti della cittadinanza attraverso la sintesi delle tre dimensioni di essa costituite dai diritti civili, politici e sociali in una direzione che -come avviene in maniera del tutto peculiare nella nostra Carta- intende valorizzare giuridicamente, eticamente e politicamente la persona nella sua piena dignità, con un netto oltrepassamento quindi della concezione individualistica liberale ottocentesca e della concezione organicistica che il fascismo aveva rivitalizzato. La Costituzione italiana del 1948 va quindi situata nell'ambito di quella rilevante parte della storia politica e giuridica contemporanea nella quale giungono a congiunzione, non certo facile (e ancora oggi incompiuta), la tradizione del costituzionalismo liberale e la tradizione democratica, che il secolo XIX e la prima parte del XX avevano ancora visto divise o comunque in rapporto non certo lineare e pacifico. Com'è stato giustamente osservato, da questo punto di vista il grande problema che si affaccia nella prima metà del XX secolo è quello di "trovare una stabile forma costituzionale adeguata al principio democratico", quello cioè di "realizzare sul piano costituzionale *l'incontro tra democrazia e costituzionalismo*, che da sempre appartenevano a due campi distinti e spesso contrapposti, l'una esprimendo essenzialmente l'idea della sovranità, del popolo o della nazione, l'altro esprimendo essenzialmente le idee del limite, dell'equilibrio, della garanzia, della moderazione, la prima diretta a legittimare il potere di chi è chiamato a rappresentare il popolo sovrano, il secondo diretto a limitare quel potere, a stabilire per esso condizioni di esercizio fisse e inderogabili"³.

Questo tendenziale compimento della cittadinanza democratica è testimoniato ed espresso dal lavoro concorde, in sede costituente, tra le componenti culturali e politiche dalla cui cooperazione nacque la Carta: cattolica, social-comunista e liberale. Non prendo ora in esame i problemi storici connessi a tutto quanto ci sarebbe da dire su queste tre componenti, che ho classificato usando una schematizzazione molto sommaria che non è qui peraltro il luogo di esaminare più a fondo. Mi preme piuttosto sottolineare -tenendo, per così dire, alle spalle l'ampia storiografia che è

³ M.Fioravanti, *Costituzione*, Il Mulino, Bologna 1999, p.151.

stata dedicata a questo aspetto e che altri nel convegno tratteranno- tale convergenza, la quale fa trasparire un elemento importante nell'ambito di una riflessione, come quella che vorrei proporvi, nella quale si tenta di esplicitare il significato del nesso tra i due termini che mai, nella considerazione e valutazione del tragitto che va dal 1948 ad oggi, dovrebbero essere considerati come disgiungibili, cioè unità nazionale e Costituzione repubblicana⁴.

La storia dello stato unitario va letta, se si assume questo punto di vista, come un cammino il cui tratto saliente sta appunto nel passaggio che conduce, dopo l'esperienza fascista, non semplicemente ad una restaurazione e/o a una modificazione più o meno profonda degli istituti di libertà come già esistevano prima del fascismo (opzione ben presente, almeno per un certo periodo, nel quadro politico del dopoguerra, come dimostra il decreto legislativo n.705 del 2 agosto 1943⁵), ma all'apertura di una nuova fase di quello che non a caso ho chiamato all'inizio *processo* unitario. Si tratta della fase che avrebbe dovuto consistere nell'espansione delle potenzialità insite nel costituzionalismo democratico mediante la messa in opera di un circolo virtuoso tra quelle che la manualistica ci ha insegnato a classificare come la *libertà da*, la *libertà di*, la *libertà per*.

Qui, mi pare, sta il uno dei significati più importanti della Costituzione repubblicana a cui sono consegnati i principi e le regole guida di un'unità che dall'esperienza fascista esce, almeno sul piano progettuale, radicalmente rinnovata. La Carta costituzionale riflette questa transizione verso un livello più alto di unità, se così si può dire; cioè verso un'unità che incorpora possibilità di emancipazione del paese fino ad allora non esperibili. La prospettiva in cui si può racchiudere e sintetizzare tale salto in avanti della storia nazionale è compendiabile nel disegno di uno stato sociale di diritto che, senza negare la funzione del mercato e della libera iniziativa (art.41, primo comma), indirizza e coordina l'attività economica per fini di "utilità generale" (art.41, secondo comma; art.42, 43, 44), ed è caratterizzato da una

⁴ Vedi le puntuali considerazioni su questo nesso in F.P.Casavola, *L'unità d'Italia. La lezione di un compleanno*, in "Il Messaggero", 27.12.2010: "La fondazione della Nuova Italia, unita e libera, si ha con la Repubblica, non prima. Il patriottismo costituzionale avrebbe potuto e dovuto unire gli italiani di qua e di là di ogni schieramento politico. Questo avrebbe dovuto rappresentare la nuova e autentica Unità d'Italia, la Costituzione".

⁵ Cfr. V. Onida, *La Costituzione. La legge fondamentale della Repubblica*, Il Mulino, Bologna 2007², p. 29.

larga autonomia delle formazioni sociali, considerate come spazi di realizzazione della persona e al contempo come luoghi potenziali di accrescimento della partecipazione dal basso (art.2, art.3, secondo comma). Non c'è dubbio sul fatto che tale prospettiva imprime alla nostra storia politica, dopo il ventennio, una direzione nel senso dell'emancipazione umana che è tanto esaltante quanto impegnativa; infatti non va dimenticata l'esistenza e l'azione di forze che sin dall'inizio si sono opposte, pur con diverse motivazioni e strumenti, ad essa.

Certo è comunque che ci si trova di fronte a un vero e proprio *progetto di convivenza* a proposito del quale non è certo fuor di luogo recuperare, nel senso rigoroso e non retorico del termine, il concetto antico di *politeia*, cioè di *forma della vita collettiva*⁶. Affermare ciò non significa dimenticare le differenze tra “costituzionalismo antico” e “moderno”, ma vuol dire piuttosto che, pur collocandosi -come ho già fatto osservare- in una ben determinata fase dello sviluppo del costituzionalismo del '900, la nostra Costituzione non perde, in ragione della sua struttura e delle sue finalità, questo ulteriore carattere, per cui suo oggetto diventa, come affermava Giorgio La Pira, un tipo “di organizzazione economica, sociale, politica e giuridica”⁷. La Costituzione finisce per configurarsi quale “casa comune”, “casa sociale”, “città umana nelle strutture”⁸, cioè come spazio del comune riconoscimento, dell'appartenenza condivisa, dell'identità collettiva che si costruisce intorno a un “fine” da tutti fatto proprio⁹, dell'unità “che rispetta, integrandola, la

⁶ Si ricordi la precisazione aristotelica: “Non bisogna [...] dimenticare che le cose le cui nozioni hanno tra loro una differenza specifica, e una è prima, un'altra seconda e così via di seguito, o non hanno niente in comune, in quanto tali, o ben poco: ora le costituzioni vediamo che hanno tra loro una differenza specifica, e alcune sono posteriori, altre anteriori, perché quelle difettose e degenerate, di necessità sono posteriori a quelle senza difetti [...]: è necessario di conseguenza che pure il cittadino sia differente in rapporto a ciascuna costituzione. Pertanto la definizione data riguarda soprattutto il cittadino della democrazia: può applicarsi anche agli altri regimi, ma non necessariamente” (*Politica*, cit., pp.72-73 [libro III, 1275 a 35 – 1275b 7]). La definizione di *politeia* si può applicare a un certo numero di organizzazioni politiche, e di queste si può svolgere un'analisi empirica che le determini nei loro rispettivi caratteri peculiari. Ma il concetto ha anche un contenuto normativo che consente di graduare le costituzioni a seconda di criteri (primo di tutti il perseguimento dell'interesse comune e non di quello particolare dei governanti [cfr. Pol., III, 7]) sulla base dei quali si può giungere anche ad affermare che una determinata polis non ha costituzione. Rinvio a G. Bien, *La filosofia politica di Aristotele*, tr.it. di M.L. Violante. Revisione di B. Argenton, Il Mulino, Bologna 2000, pp. 303-355.

⁷ G. La Pira, Relazione alla I Sottocommissione dell'Assemblea costituente su: *Principi relativi ai rapporti civili*, in Id., *La casa comune. Una costituzione per l'uomo*, a cura di U. De Siervo, Editrice Cultura, Firenze 1979, p.169.

⁸ Per gli ultimi due richiami vedi G. La Pira, *Architettura di uno Stato democratico*, in *Premesse della politica e Architettura di uno Stato democratico*, Libreria editrice fiorentina, Firenze 1978, p.193 e p.236.

⁹ Vedi G. La Pira, *Esame di coscienza di un costituente*, in Id., *La casa comune*, cit., pp.109-143, in particolare pp.109-113.

pluralità di cui la società consta”¹⁰. Qui troviamo l’apporto proveniente da una parte ben definita della Costituente, quella cattolico-democratica che traeva ispirazione da Mounier e da Maritain; ed è un apporto che ha lasciato il segno, anche se un segno la cui traccia si è fatta sempre meno evidente nel tempo trascorso da allora¹¹.

Il giudizio su quale sia oggi il punto cui è pervenuto questo progetto fornisce il criterio per ragionare su quanto è stato fatto e su quanto rimane da fare (e anche in verità su quanto si è rischiato e si rischia tuttora di cancellare) nella fase più recente della storia della nostra unità nazionale, che è stata certamente quella nella quale si è messa più a dura prova la tenuta della Carta costituzionale e, con essa, non a caso, quella dell’unità del paese. E’ questa la circostanza cruciale che non possiamo non sentir pesare su di noi in questo momento, ed è anche la circostanza che determina storicamente il modo in cui oggi siamo chiamati a riflettere sul nesso unità nazionale-Costituzione repubblicana.

Intendo ora proporre alcune sintetiche considerazioni atte a chiarire quanto appena sottolineato. Procedo per punti:

¹⁰ G. La Pira, *Architettura di uno Stato democratico*, cit., p.228.

¹¹ La Pira e gli altri costituenti cattolici avevano presente soprattutto, tra le costituzioni antiche, quella romana di età repubblicana più che quelle del mondo greco (per un solo esempio cfr. G. La Pira, *Esame di coscienza di un costituente*, cit., pp.111 ss.). Non potendo affrontare neppure di scorcio il problema del rapporto tra le due esperienze giuridiche e costituzionali, posso solo mettere in estrema sintesi l’accento sugli elementi di continuità tra Grecia e Roma, tra *politeia* e *respublica*. Condivido la tesi secondo cui è corretto affermare che “la straordinaria coincidenza di problematiche, e anche di soluzioni, tra la riflessione politica greca del IV secolo e quella romana ciceroniana ci consente[...] di individuare con una certa precisione i caratteri della costituzione degli antichi”. La costituzione, in questo contesto, “invocata dagli antichi come *politeia* o come *respublica*”, è sempre concepita come “criterio di ordine e di misura”. E’ ovvio che ha poco a che fare con la costituzione dei moderni: “Gli antichi non avevano infatti alcuna ‘sovranità’ da limitare e soprattutto non hanno mai pensato alla costituzione come a una norma [...] chiamata a separare i poteri e a garantire i diritti. Essi pensavano piuttosto alla costituzione come a un’esigenza da soddisfare, come a un ideale, insieme etico e politico, da perseguire [...]. La costituzione degli antichi è andata precisandosi, prima nel mondo greco e poi in quello romano, con caratteri sempre più definiti, nei termini di un grande progetto di conciliazione sociale e politica [...]. Per questo [...] è corretto dire che il principale nemico della costituzione degli antichi è il tiranno, soprattutto perché tale è colui che divide la comunità [...], è colui che rompe l’equilibrio, che dimentica la costituzione dei padri, che fomenta il dissidio, ponendosi in tal modo contro la costituzione medesima [...]. Gli antichi lasciano dunque in eredità ai tempi successivi questa grande idea: che una comunità politica ha una forma ordinata e durevole, in una parola una costituzione, se non è dominata unilateralmente da un principio politico assolutamente prevalente, se le parti che la compongono hanno la capacità di disciplinarsi, se la sua vita concreta, in ultima analisi, non è mero svolgimento delle pretese dei vincitori”(M. Fioravanti, *Costituzione*, cit., pp.24-25). Prendo quindi le distanze, per quanto concerne il rapporto tra Aristotele (e in generale la grecità) e Cicerone (e in generale il diritto romano), dall’interpretazione, per altri versi fondamentale, di Charles H. McIlwain, che pone l’accento sugli elementi di discontinuità e di vera e propria frattura tra Grecia e Roma, tra Aristotele, da un lato, e Cicerone, dall’altro (cfr. *Costituzionalismo antico e moderno*, cit., pp.47-87).

A) Non vi è “Repubblica democratica” (art.1, comma primo) senza la sintesi dei diritti civili, politici, sociali, che già nei Principi fondamentali sono esplicitati per essere poi articolati e specificati nei Titoli I, II, III e IV. Gli articoli dall’1 al 4 vanno letti e considerati come un insieme di principi non scindibili: il riconoscimento e la garanzia dei “diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art.2); la dichiarazione della “pari dignità sociale” di tutti i cittadini e della loro uguaglianza dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art.3, comma primo); l’appartenenza della sovranità al popolo, “che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” (art.1, comma secondo); l’assunzione, come “compito” della repubblica, della responsabilità di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art.3, comma secondo).

B) L’unità della nazione uscita dall’esperienza fascista e passata attraverso la resistenza è certo l’unità dell’*ethnos* -cioè l’unità in cui si ricapitola la secolare vicenda storico-culturale di un paese in cui l’unificazione politica arriva relativamente tardi, ma è preceduta dal lungo dipanarsi di un’elaborazione culturale che in vario modo la prepara. E’ però anche l’unità del *demos*, cioè dei diritti della persona umana che vengono tradotti, entro uno spazio specifico che è appunto quello nazionale, in diritti di cittadinanza. Com’è stato osservato, “la Costituzione si adopera per rendere effettivi i diritti dell’uomo all’interno della nostra comunità politica. La cittadinanza è il modo in cui viene tutelata e rispettata la dignità umana nella nostra vita sociale e politica [...]. Il cittadino è l’uomo stesso in quanto appartenente ad una comunità politica”¹².

Le due componenti -unità dell’*ethnos* e unità del *demos*, sono inseparabili. La prima dice di un’unità di tradizioni, costumi, usanze, espressioni culturali, forme

¹² Cfr. V. Onida, *La Costituzione...*, cit., pp.74-76.

simboliche, con tutte le loro articolazioni e diversificazioni interne, che però arrivano a comporsi, a con-vivere, a creare quel difficilissimo profilo dinamico che è appunto ciò che consente di riconoscere un popolo come tale e al popolo stesso di sentirsi molto di più di un' "aggregazione", cioè un' "associazione"¹³, non mai assestata peraltro in una condizione definitiva ma in permanente divenire. E tale, va aggiunto, da essere sempre diversa dalle altre. In questo senso l'ethnos rinvia all'unità interna e alla differenziazione rispetto all'esterno: fonda un'unità contestualizzata la cui proiezione nel tempo consente di pensare a un'unificazione progressiva dei popoli del mondo, insomma a un cosmopolitismo nel quale si mantenga però l'identità che connota ognuno di essi. Parlare di *fine dalla nazione* in modo non estrinseco e astratto dovrebbe suggerire in questo senso -mi pare- l'idea dell'esaurimento storico di una certa idea di entità nazionale, e non far pensare alla fine della nazione come spazio, che resterà sempre di importanza primaria, per la costituzione e per la stabilizzazione nel tempo dell'identità collettiva di un popolo. Suggerisce altresì la prospettiva ideale di un confronto sempre più aperto tra singole nazioni e la cessione a entità sovranazionali delle facoltà e dei poteri tradizionalmente propri dello Stato-nazione nella sua forma storica di origine ottocentesca, ma non dovrebbe indurre a congetturare l'approssimarsi di una sorta di binario morto della nazione come categoria concettuale e come realtà storica, soprattutto come realtà linguistica, culturale, simbolica.

La seconda, l'unità del demos, è anch'essa attraversata da una dialettica interna tra unità e differenza: i diritti di cittadinanza altro non sono infatti che il modo in cui ogni nazione traduce al suo interno i diritti universali dell'uomo, che dovrebbero essere sempre più efficacemente garantiti (si spera) a livello sovranazionale negli organismi e nelle istituzioni oggi esistenti e in quelle che dovranno essere create in prospettiva cosmopolitica. Ma anche in questo caso, se è accettabile quanto appena affermato poche righe sopra, ne deriva che diritti dell'uomo e diritti del cittadino dovranno costantemente permanere in una relazione per cui i secondi saranno finalizzati a specificare la maniera in cui ogni popolo intende far vivere

¹³ J.-J. Rousseau, *Il contratto sociale*, tr.it. di R. Gatti, Rizzoli, Milano 2005, p.65 (libro I, cap.5).

giuridicamente e politicamente al suo interno i diritti comuni dell'umanità in quanto tale. Mi pare sia questa la prospettiva dell'art.11, in cui è detto che l'Italia “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

C) Non vi è repubblica democratica senza la valorizzazione sempre più ampia della “società civile” e in particolare delle “formazioni sociali” come spazi essenziali per la realizzazione dei diritti dei membri della comunità (art.2). Dire ciò significa inserire nella riflessione un altro fondamentale tassello del dettato costituzionale, cioè quello del pluralismo. La repubblica democratica è tenuta a realizzare un'unità plurale, che serva a valorizzare l'intrinseca socialità della persona e a soddisfare attraverso la struttura pluralistica della società l'istanza del decentramento del potere, che aumenta i luoghi della partecipazione ad esso e diminuisce i pericoli insiti nella sua concentrazione. Il costituzionalismo liberale ottocentesco, attento all'idea di costituzione come strumento di imitazione e controllo del potere, trova qui un punto d'incontro con l'istanza pluralistica e con una delle idee salienti che la caratterizzano, cioè quella secondo cui una via ineludibile per controllarlo e per renderlo, nei limiti del possibile, partecipabile è moltiplicare i luoghi in cui lo si può esercitare e i soggetti in grado di amministrarlo. Come ha osservato lucidamente Norberto Bobbio, “dopo la conquista del suffragio universale, se di un'estensione del processo di democratizzazione si può ancora parlare, questa si dovrebbe rivelare [...] nel passaggio dalla democrazia politica alla democrazia sociale, non tanto nella risposta alla domanda: ‘Chi vota?’, ma nella risposta a quest'altra domanda: ‘Dove si vota?’. In altre parole, quando si vuol conoscere se ci sia stato uno sviluppo della democrazia in un dato paese si dovrebbe andare a vedere se sia aumentato non il numero di coloro che hanno il diritto di partecipare alle decisioni che li riguardano, ma gli spazi in cui possono esercitare questo diritto”¹⁴. Qui si realizza, o avrebbe dovuto realizzarsi, l'incontro di unità politica e attività delle forze libere della “società

¹⁴ Bobbio, *Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco*, Einaudi, Torino 1984, p. 15.

civile”, fattore decisivo anche in considerazione dell’articolata e complessa conformazione, struttura e storia del nostro paese.

D) La repubblica democratica non vive solo di regole, e non si identifica unicamente con quelle, ma si basa su un insieme di valori che i costituenti hanno voluto sintetizzare nei “Principi fondamentali” e che indicano i fondamenti dell’etica pubblica in cui tutti i cittadini, nella misura in cui accettano di vivere entro i suoi confini, sono tenuti a riconoscersi. Qui si situa la dimensione morale dell’unità, che sottende e legittima quella giuridica e politica: senza i principi fondamentali tutto l’impianto della regolazione dei poteri, tutta la cosiddetta seconda parte della Costituzione è, semplicemente, senza significato, cioè manca della sua ragion d’essere, della sua giustificazione. Come sempre (e in che altro modo sarebbe possibile pensare il rapporto?) le regole si basano su dei principi, poiché una regola che si autofondi non esiste. Infatti partiamo sempre -in ogni campo, sia esso individuale o collettivo- da certe premesse di carattere normativo, da determinate aspettative, da un contesto pregno di significati, e vogliamo raggiungere certi fini, non altri. Sono i “principi fondamentali”, in questo senso, a costituire la bussola della Carta costituzionale; la sua unità interna risiede in essi e riflette un’unità raggiunta dialogicamente in sede costituente facendo tesoro delle tradizioni di cultura giuridica e politica della nazione, di cui i costituenti erano i rappresentanti. Vorrei tornare più avanti su questo punto. Per ora mi limito a sottolineare un aspetto, tanto ovvio quanto sovente sottovalutato o volutamente ignorato: la Carta fondatrice della nostra repubblica democratica, in quanto basata su un’unità morale consegnata a quella che si potrebbe definire l’etica minima (ma esigente) dei Principi, è una Carta di chiaro (anche se, come sappiamo, talvolta non solo discusso, ma negato, offuscato, violato) impianto giusnaturalistico (e infatti la repubblica “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” [art.2, comma primo], ma non li pone attraverso una sua decisione). Non si tratta certo di un giusnaturalismo astratto come quello sei e settecentesco, ma di un giusnaturalismo in cui i principi sono individuati a partire dal

confronto dialogico fra tradizioni plurali (cioè diverse) e pluralistiche (cioè disposte a riconoscere, in condizioni di reciprocità, il diverso da sé e a rispettarlo). L'intenzione è reperire i cardini dell'intesa attraverso il ricorso comune, da parte di tutti gli interlocutori, a una ragionevolezza che si applica nella ricerca di un equilibrio riflessivo tra posizioni diverse, spesso molto lontane quanto ai loro fondamenti, ma i cui portatori sono disponibili a trovare punti di accordo su quanto in esse esiste di condivisibile.

2. Perché il progetto costituzionale è ancora inattuato

Che siamo ancora in fase di mancata attuazione della Carta costituzionale mi sembra difficile negarlo, anche se questo non significa sottovalutare quello che di attuato c'è. Il punto è che quanto a mio avviso pesa come non realizzato è il disegno complessivo della Carta, quella *politeia*, quella Costituzione che si fa storia e prassi vissuta, di cui a tutt'oggi manchiamo. Lo stato sociale di diritto come struttura portante della nostra convivenza non esiste ancora; lo si è attuato in parte, in parte poi lo si è drasticamente rimesso in discussione e sostanzialmente smantellato. Emergono, nel dibattito culturale, proposte che ci indicano la direzione di un suo ripensamento che tenga conto degli errori passati e riavvii il percorso per la sua rivitalizzazione. Ma di fatto è sotto gli occhi di tutti -e ad oggi vincente- l'attacco di parte consistente delle forze politiche a quel progetto di società, a quel modo della convivenza, a quella forma della vita collettiva.

Indico tre motivi che a mio avviso sono decisivi per render almeno parzialmente conto di questo sentiero interrotto che è attualmente il disegno costituzionale, non potendo ovviamente evitare di segnalare il paradosso consistente nella circostanza per cui, mentre si mette in questione questa o quella parte della Costituzione, non ci si accorge (un po' come quelle persone, su cui ironizza Hegel nell'Introduzione ai *Lineamenti di filosofia del diritto*, che non vedono il bosco per colpa degli alberi) che è ancora tutto da concretizzare, da far diventare storia vivente,

il progetto costituzionale nella sua essenza. Su questo motivo teorico vedrei opportunamente attestata una o più forze politiche che siano veramente decise a contrastare l'attacco che viene oggi alla Carta: si tratta di rivalutare e riproporre il disegno complessivo di essa come *politeia*, come programma ancora in larghissima parte da concretizzare e che riguarda l'assetto complessivo di una "società ben ordinata". Solo così si può ridare forza alla Costituzione non solo nel dibattito politico, ma anche nel senso comune del popolo. Se facciamo nostra la stessa idea di costituzione, sbilanciata in senso formalistico o addirittura degradata a strumento di parte, non ci possiamo poi meravigliare che la difesa della Carta risulti debole. A mio avviso, qui è necessario un surplus di consapevolezza critica da parte di chi è impegnato oggi nella difesa e nella promozione coerente dei principi della Costituzione come collante dell'unità del paese.

E veniamo ai motivi, che indico in estrema sintesi, non potendoli svolgere (e avendoli peraltro almeno parzialmente svolti in passate occasioni, anche nell'ambito delle attività dell'Istituto Bachelet):

A) L'aver considerato la Costituzione non come forma di vita di un popolo, ma, secondo un'impostazione spesso debitrice (con gradi variabili di consapevolezza critica), della cultura giuridica formalistica alla Kelsen, come insieme di norme atte a regolare i poteri dello stato e i rapporti tra le istituzioni. Ciò è vero per l'intero arco di vita della storia costituzionale del secondo dopoguerra (anche se non possono qui essere menzionati i relativi dibattiti, controversie, ecc.), ma ha cominciato a valere in modo particolarmente influente nel momento in cui la crisi della cosiddetta "prima repubblica" ha incentivato le spinte verso cambiamenti anche profondi del sistema politico e in particolare, com'è noto, di quello elettorale. Questo ha portato non solo una parte delle forze politiche, ma la quasi totalità di esse, a porre un'enfasi eccessiva sulle riforme istituzionali (e della seconda parte della Costituzione) a scapito della considerazione di tutti quegli aspetti della convivenza che sono relativi al buono e cattivo (o talvolta pessimo) livello della vita quotidiana degli uomini e delle donne

che abitano il nostro paese. Tale enfasi proceduralistica può aver avuto i più vari motivi, che ciascuno considererà dal suo punto di vista buoni o cattivi. Ma non è qui l'elemento cruciale. Esso sta piuttosto nel fatto che lo sguardo di tutti gli attori politici è stato distolto dall'attuazione di quelle riforme che avrebbero dovuto, e con la più grande urgenza, toccare le strutture della buona vita: dalla sanità, alla scuola, alla pubblica amministrazione, al fisco. Si è pensato e agito come se questi non fossero spazi cruciali anche in rapporto all'attuazione del dettato costituzionale e, in generale, luoghi salienti in relazione ai quali la politica dovesse esercitare la sua responsabilità e farsi presente con quella concretezza, quella conoscenza dei problemi, quella capacità di rappresentare le aspettative della società che sarebbe stato lecito attendersi. Si è dimenticato che la *politeia*, fin dal suo significato classico indica ciò che conferisce una specifica identità a una società politica e dà unità alla Città per quanto riguarda tutti gli elementi che la compongono¹⁵: quindi regole e contenuti, procedure e pratiche di vita, leggi e spazi del ben vivere o, meglio, del convivere. E' questo senso dell'unità interna degli elementi che fanno la nazione -la quale è, a sua volta, un'unità più grande e comprensiva di essi, ciascuno ben funzionante e in coordinazione con gli altri- ad essere stato obliato più o meno strumentalmente a seguito del prevalere una sorta di ideologia restrittiva che identifica i problemi costituzionali con le questioni inerenti il sistema politico in senso stretto, lasciando da parte la "società civile" come se non fosse dimensione, per così dire, costituzionalmente rilevante.

Quando poi sui problemi strutturali si è messo mano, non si può certo dire che ciò sia avvenuto in modo veramente efficace, tant'è vero che essi rimangono tuttora in larga parte irrisolti, come l'esperienza dimostra. L'autoreferenzialità della classe politica ha bloccato per decenni e blocca, oggi più che mai, l'agenda pubblica alle questioni di suo interesse e dà appuntamento al resto nei ritagli di tempo, salvo a risvegliare la retorica di maniera quando l'emergenza fa calare la scure sulle incurie accumulate.

¹⁵ Cfr. Aristotele, *Politica*, III, 3, 1276 b, 1-16.

B) C'è poi il mancato compimento della cittadinanza repubblicana, che la Costituzione affidava programmaticamente, come ho già ricordato, alla progressiva sintesi di diritti civili, politici e sociali, con i relativi “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art.2). A questo proposito si devono, mi pare, annotare almeno due elementi prioritari.

Il primo consiste nel fatto che quella sintesi non è avvenuta: ci sta davanti infatti innanzitutto il macroscopico debito contratto nei confronti della terza categoria di diritti, quelli sociali, ma incombe anche la messa in questione della prima categoria, i diritti civili, posti a rischio dall'implementazione delle banche-dati e, in generale, dal controllo sempre più onnipervasivo sulla vita di ogni cittadino, oltre che dall'invasione di mass-media che ottendono la capacità critica dell'opinione pubblica, termine al quale si fa ormai fatica a trovare un corrispettivo reale. Quanto ai diritti politici, cioè i diritti di partecipazione, l'agenda è ferma a un diritto elettorale ogni giorno più svuotato di contenuto e a una pratica referendaria consunta da un suo uso sovente inappropriato.

Il secondo elemento da sottolineare è relativo al drastico accantonamento della dimensione del dovere, conseguente all'assolutizzazione della dimensione del diritto inteso come inesausta rivendicazione di spazi di libertà senza altra regola e misura che la scelta fine a se stessa. Al dettato costituzionale, che mette l'accento sul legame inscindibile tra diritti e doveri, e che tra questi ultimi colloca al centro la solidarietà, si contrappone la realtà dell'individuo narcisista, divenuto ormai il modello dominante di una società che, secondo la pertinente osservazione di Habermas, fa ricorso ai diritti soggettivi come “se fossero armi”¹⁶ con cui combattere la battaglia per conquistare sempre maggiori spazi di indipendenza dagli altri e sempre maggiori chances di usare gli altri per i propri fini egoistici. E' del tutto corretto osservare che sbagliano coloro i quali pensano alla cittadinanza come “catalogo dei diritti” e non come “vincolo di reciprocità”¹⁷. Ma è esattamente questa reciprocità che, in un paese infettato dal germe del particolarismo nelle sue mille possibili varianti, non c'è mai

¹⁶ J.Habermas, *I fondamenti morali prepolitici dello Stato liberale*, in J. Habermas-J. Ratzinger, *Etica, religione e Stato liberale*, tr. it. di M. Nicoletti, Morcelliana, Brescia 2005, p.30.

¹⁷ G.E.Rusconi, *Se cessiamo di essere una nazione*, Il Mulino, Bologna 1993, p.35.

stata sul serio e che -salvo alcune esperienze minoritarie- vive quasi esclusivamente in uno spazio retorico, mentre nel mondo reale la cittadinanza si rattrappisce entro i margini di un rivendicazionismo senza regole né criteri morali che lo arrestino. Anche qui è evidente che sono mancati un fattore e un movimento unitivo entro la pluralità della Città secolare ed entro la più ampia unità della nazione: è mancato ciò che doveva portare a vivere concretamente il nesso tra diritti e doveri come l'espressione di un'intersoggettività secondo la logica della quale ciò che io debbo all'altro non è il corrispettivo funzionale della facoltà giuridica che mi consente di esercitare la piena e intangibile sovranità sulle mie scelte, ma si presenta come l'esplicitazione dell'essenziale rapporto di reciprocità che all'altro mi lega. Diritti e doveri dovrebbero essere, in questo senso, le due facce della stessa medaglia e costituire l'espressione di una socialità che, nel suo attuarsi, richiede necessariamente un corretto equilibrio tra ciò di cui si deve godere in ragione dell'insopprimibile dignità di quella particolare persona che io sono, da un lato, e, dall'altro, ciò che debbo agli altri e alla società in ragione del riconoscimento di quello che inscindibilmente mi lega ad essi. Questo mi pare il senso che ha in Costituzione il richiamo alla "solidarietà".

C) Va sottolineata infine la mancata formazione ai principi costituzionali o, detto in altri termini, il permanere di un analfabetismo democratico che ha gravato su tutta la storia nazionale del dopoguerra. Se c'è una componente costante nella tradizione del repubblicanesimo moderno che unisce autori pur molto diversi come ad esempio Machiavelli e Rousseau è l'idea che senza l'educazione alle virtù civiche, senza la mobilitazione dei sentimenti favorevoli all'amor di patria, senza quella *paideia* costante che è costituita dallo stesso esercizio dei diritti di cittadinanza, un regime repubblicano non può sussistere. Credo non si vada affatto contro lo spirito della nostra Costituzione se si mette in rilievo il fatto che essa è tutta attraversata dalla consapevolezza che la Carta non può vivere di vita propria, non si autoalimenta in virtù dei suoi pur altissimi contenuti. Ha bisogno invece di un consenso

quotidianamente rinnovato, esige una responsabilità della quale ogni cittadino dovrebbe farsi carico in ordine alla promozione e difesa dei principi e delle regole che essa contiene, richiede l'adesione attiva di ogni membro della società. Credo che Giuseppe Dossetti abbia ragione quando fa osservare, in parziale disaccordo con Norberto Bobbio, che, sebbene "patriottismo nazionale" e "patriottismo costituzionale" siano due cose diverse e che si collocano su piani differenti, ciò nondimeno tra i due esiste un rapporto tale che "l'uno e l'altro patriottismo si possono completare e rafforzare a vicenda"¹⁸. Ma quello che -una volta poste le premesse che ho delineato all'inizio- credo non sia fuor di luogo definire patriottismo nazional-costituzionale non nasce da sé, necessita di un'educazione che parta dalla famiglia, passi per i vari ordini della scuola, si cementi nel costume e in tutta quella serie di gesti e di simboli che ci ricordano ogni giorno il senso dell'appartenenza a una comunità. In altri paesi tutto questo esiste, in vari gradi e in diversa misura, mentre in Italia, com'è noto e com'è stato ripetuto infinite volte, è assente. E' come se la Costituzione vivesse in un vuoto pneumatico al di là del quale si registra tutta una serie di comportamenti, di abiti diffusi, di rapporti, di pratiche del tutto estranee alle virtù civiche che sarebbero necessarie se si intendesse fare della Costituzione il richiamo ispiratore per una prassi in grado di direzionare veramente e costantemente i rapporti tra i cittadini e tra i cittadini e le istituzioni. La scissione tra forma e contenuto della democrazia non è, come cercava di dimostrare Marx ne *La questione ebraica*, un elemento fisiologico dello Stato "borghese"; è una patologia che nel nostro paese ha esibito ed esibisce manifestazioni macroscopiche, ma che, in quanto patologia, può essere guarita, a patto di non condurla fino alle sue conseguenze più estreme e senza ritorno.

3. Ripartire dalle virtù civiche

Si dirà che il termine di "virtù civiche", oltre a non essere contenuto in Costituzione, è anche estraneo al suo spirito. Naturalmente si può discutere su questo,

¹⁸ G. Dossetti, *I valori della Costituzione. Principi da custodire – Istituti da riformare*, La Città del Sole, Napoli 2003, p.24.

ma mi chiedo come si possa interpretare il risultato che otteniamo se prendiamo in esame il dettato di alcuni articoli. Ho già ricordato l'art.2, in cui si fa menzione dei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Ma si può far riferimento anche all'art.4 in cui, dopo aver riconosciuto il diritto al lavoro e aver dichiarato il dovere della repubblica di promuovere "le condizioni che rendono effettivo questo diritto" (comma primo), si enuncia il principio secondo cui "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" (comma secondo). L'art.52, primo comma, recita che "la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino" e l'art.54 che "tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi". E conclude (comma secondo): "I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore".

Si tratta di doveri che investono sia la persona privata, per esempio nello svolgimento del suo lavoro, sia la persona pubblica, con l'importante (ed evidentemente oggi obliato) riferimento alla disciplina e all'onore di chi ricopre cariche pubbliche e con l'ovvia implicazione che, per una persona investita di responsabilità pubbliche, i comportamenti privati non sono adiafori e indifferenti.

La sintesi di tali doveri, che lega le pratiche dello spazio privato con quelle dello spazio pubblico, sta nel principio di solidarietà, che finisce per figurare come il tessuto connettivo primario della convivenza. E allora: credo sia legittimo parlare di virtù civiche come la risultante del nesso tra diritti e doveri inerenti all'appartenenza alla nostra repubblica. Queste virtù definiscono lo spazio di un'*etica minima*, l'etica della cittadinanza democratica, che ci consente di leggere anche in chiave morale il dettato costituzionale, svincolandolo da un'interpretazione solo giuridica e/o politica. La Costituzione contiene i principi di un'etica pubblica la quale consente, insieme, il rispetto della pluralità -che caratterizza in ogni campo una collettività libera- e la garanzia dell'unità -che evita alla pluralità di decomporsi in una disordinata costellazione di arbitri senza limiti in cui si riaffaccia pericolosamente il rischio di

un'inedita tirannia della maggioranza, che è il volto assunto oggi, dietro l'ossequio formale alle regole della democrazia, dal diritto del più forte. Infatti, laddove siano disattivati e/o ignorati i meccanismi di limitazione costituzionale del potere e laddove siano stati screditati i vincoli morali cui dovrebbe adeguarsi l'operato dei governanti e dei cittadini, la maggioranza non esprime più il risultato di un confronto ragionevole sulla decisione migliore in un momento dato, ma assurge all'affermazione di fatto dell'arroganza dei più¹⁹.

Quest'ultimo senso dell'unità, intesa come *unità morale della nazione intorno ai principi costituzionali*, è quello che forse può essere più utile meditare in un periodo della vita del nostro paese in cui il deficit morale della convivenza appare particolarmente grave e preoccupante²⁰. All'immoralità dilagante e all'impovertimento della politica si può rispondere anche attingendo alla Costituzione come etica pubblica e come punto di riferimento, oltre che giuridico e politico, anche morale.

C'è un'ultima considerazione che vorrei suggerire. Tra le virtù civiche fin qui nominate ne manca una, che forse è quella più importante e che può essere intesa come la condizione di possibilità, il *trascendentale*, di tutte le altre. Essa, più che essere consegnata a un articolo o a un altro, li permea tutti e ha consentito ad ognuno di essi di venire alla luce. Si tratta della virtù del dialogo mirante all'intesa ragionevole su principi e su regole che possono essere sottoposte al consenso di interlocutori i quali pure partano da premesse culturali, politiche, religiose, profondamente diverse. Com'è ben noto, il metodo usato in Costituente consistette nel lasciare oltre i bordi del tavolo i fondamenti delle varie posizioni in modo che questi fondamenti, sui quali ovviamente l'intesa sarebbe stata impossibile, non ostacolassero il raggiungimento di un accordo su principi che potevano invece costituire un terreno comune di accordo dal punto di vista "pratico". Se volessimo cercare il riscontro a livello filosofico di questo metodo, il riferimento principale dovrebbe essere la posizione di Jacques Maritain, già enunciata nel 1947, a proposito

¹⁹ Ho trattato più diffusamente questo argomento in *Il filo spezzato. Ragione e democrazia in Hans Kelsen*, in R. Gatti (a cura di), *Democrazia, ragione e verità*, Massimo, Milano 1995.

²⁰ Cfr. la sezione di "Cosmopolis", 4 (2009), 2, dedicata all' "Imbarbarimento civile in Italia", in http://www.cosmopolisonline.it/20091228/sommario_imbarbarimento.php.

delle “possibilità di cooperazione” in un contesto storico segnato dalla divisione spirituale. Il tema è noto e non vale la pena di riprenderlo dopo che tanto è stato detto e scritto su questo punto. Se qui lo richiamo è per almeno due motivi.

Il primo è che il ricorso a tale metodo testimonia come la Costituzione non sia stata il frutto di un “compromesso” di breve respiro, ma il risultato di un confronto argomentativo in cui si sono trovati a discutere e a decidere rappresentanti di tradizioni culturali intenzionati a risolvere quello che ancora oggi è uno dei problemi più pressanti nell’ambito delle singole nazioni democratiche così come, e a maggior ragione, nel contesto dei rapporti internazionali (penso alle questioni della bioetica, dell’ambiente, dell’energia, della differenza culturale, dei difficili rapporti tra le fedi religiose, e così via): l’individuazione di un minimum di principi condivisi in presenza di un sempre più marcato, e spesso disorientato e disorientante, pluralismo delle visioni della vita e del mondo che sono chiamate a convivere nelle condizioni dettate dalla globalizzazione e dalle migrazioni di massa.

Il secondo motivo riguarda più da vicino il nostro paese ed è relativo all’urgenza di recuperare, sia in campo politico sia nei rapporti quotidiani tra i cittadini, quell’attitudine all’ascolto, all’intesa, alla comprensione reciproca, che è stata ormai decisamente soppiantata con sempre maggior frequenza dall’intolleranza, da un’insidiosa violenza strisciante che transita facilmente dalle parole ai fatti, dalla chiusura nel proprio interesse privato che non trova più vie e mezzi per essere mediato con l’interesse comune se non nella forma dell’interesse privato che si spaccia e si *impone* come interesse comune. Anche in questo caso la Costituzione esibisce la sua attualità e rimane, quanto al modo della sua realizzazione, un esempio di come si possa raggiungere virtuosamente l’unità nella pluralità, nonché la composizione pacifica delle differenze.

In sintesi: il senso della Carta o lo riprendiamo nella sua integralità o continuiamo a lasciarcelo sfuggire, com’è accaduto in prevalenza sino ad oggi. E solo nella prospettiva di un recupero integrale può avere un significato non pericoloso e ambiguo porre sul tappeto il progetto di una fase autenticamente neo-costituente che,

come dovrebbe risultare da quanto detto sin qui, può e deve essere innanzitutto lo sforzo di saldare il debito grande che esiste nei confronti del dovere di *attuazione* della Costituzione del 1948. Contro le tendenze a revisionare senza attuare e a revisionare per smantellare rimane l'alternativa di attuare *e* revisionare in coerenza con lo spirito dei padri fondatori e con i principi della Costituzione. Credo sia il confronto decisivo oggi, quello da cui dipende se continueremo o meno ad essere una nazione ordinata nella forma di “repubblica democratica” unita dalle regole e dai valori che ho cercato di illustrare in una prospettiva che spero di aver reso condivisibile.

Roberto Gatti